

ANGELO DONDI     *Etica sociale e processo civile*

ABSTRACT

Il tema viene affrontato mettendo a confronto le diverse sensibilità culturali sviluppatesi riguardo ai problemi del funzionamento della giustizia civile, nonché dei ruoli rispettivi dei suoi soggetti-tipo, ossia i giudici e gli avvocati. In una prospettiva diacronico-comparatistica, questa verifica sottolinea le carenze presenti nel nostro ordinamento anche in ragione di percezioni tanto diffuse quanto ormai profondamente sedimentate nella nostra società.



ANGELO DONDI

*ETICA SOCIALE E PROCESSO CIVILE\**

SOMMARIO: 1) *Prospettiva dell'indagine*, 2) *Ipotesi di raffronto fra differenti prospettive*, 3) *Amoralità accettate*; 4) *Etiche maggiormente condivise*.

1. Tema delle considerazioni che seguiranno è la possibilità di realizzare un collegamento fra etica e processo civile. Prospettare come di per sé scontata l'esistenza di un collegamento fra nozioni come quelle di etica e di processo civile sembra agevole, e comunque per certo possibile. Ma ciò che qui ci si propone di fare è di non escludere l'ipotesi opposta, che appunto questo collegamento venga percepito come problematico, se non inesistente nella realtà.

Probabilmente il nucleo del problema può essere meglio chiarificato come segue. Si tratta in definitiva di capire se anche l'amministrazione della giustizia civile – comprendendo in questa nozione tutte le sue componenti, oggettive e soggettive – rientri o non nel contesto nel quale si ritengano operanti regole etiche. Per quanto forse ovvio, si precisa subito che il significato che si intende qui attribuire alla parola etica e all'espressione regole etiche può farsi corrispondere a quello di complesso dei principi che si ritiene debbano regolamentare i comportamenti socialmente contestualizzati<sup>1</sup>.

È in questa prospettiva che sembra corretto parlare al riguardo di *etica sociale*, intendendo appunto sottolineare e prendere a parametro di riferimento la rilevanza sociale di un comportamento; o di un complesso di comportamenti, come appunto le molteplici attività inevitabilmente coinvolte in un processo civile.

Con ciò, pur non essendosi per così dire già “preso partito” ri-

---

\* Il presente testo riproduce la versione originaria della prolusione 2002 dell'Università degli Studi di Urbino. Si è ritenuto opportuno aggiungere un minimo supporto bibliografico per consentire eventuali approfondimenti qui non realizzabili, e per ragioni di genere letterario e per limiti dell'autore.

<sup>1</sup> Per indicazioni di carattere generale in ordine alla nozione di etica, si veda, ad esempio, HELLER, *General Ethics*, Oxford, New York, 1988, p. 13 ss.

guardo alla questione proposta all'inizio, si è quantomeno sottolineata la forte problematicità del rapporto fra etica sociale e amministrazione della giustizia. Non si esclude la possibilità che tale rapporto venga negato; che cioè si tenda a ritenere il processo civile un'entità alla quale non si applichino le regole generali di etica sociale. Tuttavia, sia che lo si ritenga possibile sia che lo si escluda, occorre tenere presente che il rapporto fra amministrazione della giustizia civile ed etica sociale non è privo di significato e di rilevanti conseguenze sotto vari profili.

Positivo o negativo, qualsiasi atteggiamento diffuso a questo riguardo fornisce indicazioni non trascurabili, in quanto riflette orientamenti e peculiarità culturali di fondo di una – invero, di qualsiasi – società. Orientamenti e peculiarità che, a loro volta, non possono che condizionare i comportamenti collegati dei soggetti che operano nel processo. In altri termini, le percezioni diffuse a livello sociale riguardo all'incidenza o non di valori etici sul processo appaiono influenzare il “farsi” della giustizia civile, il suo svolgimento e i suoi risultati.

2. Costituisce un assunto basilare di quanto si dirà che un esempio molto significativo della tendenza a escludere l'applicazione di regole etico-sociali dall'area dell'amministrazione della giustizia sia rappresentato dall'Italia, dal suo ordinamento giuridico e in senso ampio dalla sua cultura. La verifica di questo assunto non sembra tuttavia possibile senza la cautela di fondo di evitare i luoghi comuni e le sterilità dei discorsi autoreferenziali, autarchicamente riferiti alla sola esperienza italiana, e alla sola Italia di oggi. Più adatta per un approfondimento critico, sembra invece essere la prospettiva di estendere per quanto possibile l'indagine; e ciò principalmente nella direzione dei richiami storici e del raffronto comparatistico<sup>2</sup>.

In questa chiave, l'improponibilità di un rapporto fra etica e processo non sembra possa ritenersi “spontanea”, “naturale” o assoluta. Sembra, piuttosto, che l'esclusione di un possibile rapporto fra etica e processo civile debba essere ricollegata essenzialmente al contesto delle nostre sedimentate percezioni di tali nozioni e delle loro reciproche interrelazioni in certi contesti, storici e culturali.

---

<sup>2</sup> Sulla necessità di tale tipo di raffronti, cfr. DENTI, *La giustizia civile – Lezioni introduttive*, Bologna 1989, p. 49 ss.; ID., *Sistemi e riforme – Studi sulla giustizia civile*, Bologna, 1999, p. 349 ss.

A chiarimento di queste considerazioni non appare utile il ricorso a distinzioni concettuali tradizionalmente ricorrenti e accolte nel mondo del diritto. Anche una delle più risalenti distinzioni, quella fra sistemi giuridici di *civil law* e di *common law*, attraverso la quale si continua – pur con sempre maggiore coscienza della sua progressiva inadeguatezza funzionale – a giustapporre un sistema di diritto europeo-continentale a un sistema in senso lato anglosassone<sup>3</sup>. Di questa contrapposizione in gran parte fittizia fra due blocchi o modelli virtualmente tanto uniformi al loro interno quanto privi all'esterno di reciproche analogie parziali, qui si dovrà tenere conto essenzialmente a conferma dell'esistenza di differenziazioni di fondo nella formazione e negli assetti delle diverse culture giuridiche; e quindi anche in certa misura nelle diverse percezioni diffuse dei valori morali o etici da connettere di tempo in tempo (e di luogo in luogo) a strutture e istituzioni del diritto.

I parametri di riferimento effettivamente utili a questo proposito sembrano invero essere altri, e appaiono concernere piuttosto aspetti antropologico-culturali che strettamente giuridici. Si può infatti affermare che la percezione concernente la tendenziale improponibilità di un rapporto di collegamento fra etica e processo civile, sembra trovare prevalente collocazione in area europeo-continentale. Più precisamente, tale collocazione sembra potersi circoscrivere alla porzione latina di tale area; e, con connotati tanto tipici quanto diffusamente radicati, segnatamente nel nostro paese, che a questo riguardo rappresenta anzi la più manifesta epitome del tipo di percezione indicata<sup>4</sup>.

In Italia più che altrove, infatti, la percezione diffusa è di carenza di rapporto fra buon comportamento, bene agire sociale, etica in definitiva, e diritto. In grado anche maggiore si può affermare che tale carenza venga intesa come connotazione propria del processo, come “farsi” concreto del diritto attraverso l'applicazione ai rapporti sociali in conflitto del procedimento giudiziale. Correlativamente, anche i soggetti che operano all'interno del contesto processuale tipico, ossia

---

<sup>3</sup> Per fondamentali considerazioni a questo riguardo, sulla linea suggerita nel testo di una necessaria scomposizione delle categorie tradizionali, v. recentemente TARUFFO, *Il processo civile di “civil law” e di “common law”: aspetti fondamentali*, in *Foro It.*, IV, 2001, 345 ss.

<sup>4</sup> Per una recente analisi evidenziante alcune delle questioni qui suggerite, v. BURKE, *Cultura della politica e politica della cultura – Riflessioni sulla sfera pubblica nell'Europa dell'età moderna*, 6, *Il Mulino*, 2001, p. 987 ss.

giudici e avvocati, tendono a subire tale ricorrente svalutazione in termini etico-sociali.

3. Per quanto questa affermazione possa apparire al contempo e troppo drastica e pressoché apodittica, essa trova ampi riscontri nella realtà della vicenda storico-culturale italiana. Del resto, conferme della stratificazione ormai molto risalente di tale percezione sono rintracciabili a vario livello di elaborazione e di destinazione culturale.

Negli studi di due figure fondamentali nella storia della nostra cultura giuridica, come de Luca e Muratori, essa costituisce ad esempio un elemento sicuramente centrale, se non addirittura una sorta di “occasione letteraria” essenziale. Si tratta, nei due casi, di un’attenzione prevalentemente riferita alle modalità di funzionamento della giustizia civile; nell’ottica soprattutto della sua utilizzazione ad opera degli avvocati, oltre che – ma in netto subordine – del contenuto delle decisioni giudiziali. Esistono profonde distanze fra questi due autori; oltre che cronologiche, di circa un secolo, anche stilistiche e di approccio complessivo (più drastiche essendo, ovviamente, le prese di posizione espresse nelle pagine de “*Dei difetti della giurisprudenza*” rispetto a quelle de “*Il dottor volgare*”)<sup>5</sup>. In entrambi i casi è tuttavia palese la denuncia di uno stato di permanente distacco fra il diritto, come complesso delle garanzie contenute nelle prescrizioni normative, e il processo, come modalità istituzionale di composizione dei conflitti e di tutela dei diritti.

Un riferimento del tutto letterario, dei più prevedibili del resto, rende evidente il livello di estrema sedimentazione di questa percezione riguardo a per così dire l’utenza abituale del processo, ossia la professione legale. È in Italia che la definizione manzoniana di “azzeccagarbugli” viene accolta come sinonimo di avvocatura, in sostanziale as-

<sup>5</sup> Si vedano: MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Roma, 1938 – a cura di A. Solmi – (ed. orig. Venezia 1742), pp. 57, 88-94; su Muratori, ad esempio, si possono indicare: DONATI, *Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, 1931, p. 70 ss.; SCHIPA, *Il Muratori e la cultura napoletana del suo tempo*, Napoli, 1902, *passim* (specialmente riferita alla polemica con RAPOLLA e alla sua contemporanea *Difesa della giurisprudenza*”, del 1744); PECORELLA, *L.A. Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano, 1964, *passim*. Riguardo alla elaborazione di de Luca, si veda DE LUCA, *Il dottor volgare, ovvero il compendio de tutta la legge civile, canonica e municipale*, Roma, 1673 (specialmente I Proemio, cap. VII, p. 46); su de Luca, cfr. LAURO, *Il cardinale Giovan Battista de Luca – Diritto e riforme nello Stato della Chiesa 1676-1683*, Napoli 1991, spec. pp. 11, 20, 265 ss.

senza di quella articolazione definitoria ad esempio presente in altre culture (si pensi a quella statunitense, ove accanto a definizioni certo negative, come *seedy lawyer* o *ambulance chaser*, ve ne sono anche di significanti qualificazioni neutre o decisamente positive, come ad esempio *litigator* o *wall street lawyer*)<sup>6</sup>.

Per contro, e prescindendo da altri possibili esempi, sembra costituire un *proprium* della nostra cultura che il processo venga percepito come negativo dei diritti e della loro possibilità di essere fatti valere. Ed è in particolare il processo civile a risultare nel contesto italiano del tutto distinto da uno strumento di realizzazione di effettiva giustizia ai fini del ristabilimento della pace sociale fra i membri della comunità. Se anche l'etica sociale condivisa nel nostro paese tende a collegare delitto a punizione e, pertanto, ad attribuire questa funzione all'accertamento della verità da realizzarsi nel processo penale – come dunque virtuale strumento per la comminazione di sanzioni nei confronti del vero colpevole –, non si riscontra un'analoga condivisione di valori etico-sociali riguardo alla funzione del processo civile.

Un dato stabilmente e diffusamente accolto nella società italiana sembra, in realtà, essere costituito dalla separazione dei valori etici connessi ai due tipi di processo, civile e penale; e, anzi, dal tendenziale disconoscimento della presenza di valori etici – intesi come criteri di buon comportamento sociale diffusamente riconosciuti – alla risoluzione di controversie giudiziali fra privati.

È da ritenersi coerente con questa impostazione, e in questo quadro sostanzialmente scontato, che in una controversia civile: *a*) non si faccia questione di principi etici; *b*) il conflitto concerna sempre, o in larghissima prevalenza, questioni economiche e non principi *tout court*; *c*) il conflitto giunga a configurarsi come principalmente una “vendetta” condotta in forma istituzionale (sicché la risoluzione di una con-

---

<sup>6</sup> Per tali caratterizzazioni della figura dell'avvocato nel mondo statunitense, un primo rinvio può essere effettuato a AA.VV. (a cura di A. DONDI), *Avvocatura e giustizia negli Stati Uniti*, Bologna, 1993, p. 231 ss. Nella vastissima letteratura statunitense, ad esempio, v. FRANKEL, *Partisan justice*, New York, 1980, p. 73 ss.; LUBAN, *Lawyers and justice – An Ethical Study*, Princeton, N.J., 1988, p. 82 ss.; SIMON, *Visions of Practice in Legal Thought*, 36 *Stan. L. Rev.* 1984, p. 475 ss. Inoltre, si vedano di recente gli scritti raccolti in D. L. RHODE (ed.), *Ethics in Practice – Lawyers' Roles, Responsibilities, and Regulation*, Oxford, New York, 2000 (in particolare, ivi, HAZARD, *Law Practice and the Limits of Moral Philosophy*, p. 75 ss.; Kronman, *The Law as A Profession*, p. 29 ss.).

troveria avrebbe un significato largamento secondario rispetto al suo vero obiettivo e le sue concrete modalità, consistenti in buona sostanza soprattutto nel fare male all'avversario); *d*) da questa impostazione risulta sostanzialmente esclusa, e comunque in buona sostanza percepita come un disvalore, la compromissione del conflitto e comunque il ricorso a metodi in senso lato definibili come conciliativi.

In effetti, e non del tutto casualmente come ora si dirà, su questo versante si sconta – nonostante il recente successo di forme di giustizia “privata” come quella arbitrale anche nel nostro ordinamento – una delle più nette differenziazioni rispetto ad altri modelli di giustizia. Si pensi, per limitarsi a due esempi di ordinamenti reciprocamente molto distanti, all'incidenza della conciliazione in ambito statunitense (ove metodologie analoghe costituiscono gran parte di un movimento di risoluzione alternativa delle controversie, *ADR Movement*, oggi molto à la page anche presso la nostra cultura giuridica<sup>7</sup>) o negli ordinamenti asiatici e in quello Giapponese in particolare (ove lo scarsissimo ricorso alla controversia giudiziale trova essenziale giustificazione nella netta preferenza per modelli di risoluzione che evitino l'accentuazione del dato conflittuale e tendano invece a composizioni per quanto possibile armoniche delle controversie).

4. Si può aggiungere che proprio questi ultimi esempi segnalano il forte radicamento su base etico-religiosa – e per tramite filosofica – dei due ordinamenti indicati; fornendo significativi *background* a soluzioni compromissorie tanto l'empirismo di derivazione protestante, tuttora elemento portante anche della cultura giuridica statunitense, quanto le aspirazioni concrete all'armonica composizione della pace sociale presenti ad esempio nel buddismo e nello scintoismo. E ciò in netto scarto rispetto alla permanente separazione che ha invece segnato la vicenda della formazione delle culture, giuridiche e non solo, in area europeo-continentale latina, a prevalente incidenza della religione cattolica. Circostanza questa che appare inoltre particolarmente accentuata per il nostro paese dalla sua formazione come stato unitario secondo modalità e in un periodo storico ispirato piuttosto alla salva-

---

<sup>7</sup> Per riflessi, anche critici, nella letteratura italiana, v. SILVESTRI, *Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 321 ss.; CUOMO ULLOA, *Modelli di conciliazione nell'esperienza nordamericana*, ivi, 2000, p. 1283 ss.

guardia delle libertà individuali che all'affermazione di rigorose etiche pubbliche superindividuali<sup>8</sup>.

È pur vero che un aspetto fondamentale dell'evoluzione della cultura giuridica italiana del XX secolo è rappresentato dalla diffusione fra gli studiosi del processo civile di un'articolata concezione pubblicistica intesa a configurare come non esclusiva "cosa delle parti" il complesso delle attività e dei risultati collegabili allo svolgimento di una controversia civile. Malgrado ciò, ritenere diffusamente acquisita una visione del processo civile necessariamente ispirato a un'etica pubblica in quanto manifestazione del potere statale sarebbe almeno improprio<sup>9</sup>. Occorre, per contro, rilevare come il secolo appena trascorso non abbia visto concretamente affermarsi questo tipo di concezione del processo civile, tanto sul piano delle riforme normative – come sembrano confermare recenti tendenze ispirate a parole d'ordine come "privatizzazione del processo" – quanto su quello della percezione diffusa.

A livello di etica maggiormente condivisa – o di visione largamente diffusa al riguardo nella nostra società – si deve in effetti registrare il permanere in questo inizio di millennio di una concezione delle funzioni del processo civile risalente nella sostanza almeno alla metà del XIX secolo. Altro invero non è che una riproduzione sintetica dell'approccio ottocentesco – del resto codificato nella codificazione napoleonica del 1806 e in quella unitaria del 1865<sup>10</sup> – la tendenza a vedere nel processo civile esclusivamente una controversia privata, eventualmente come si è detto anche una vera e propria vendetta condotta con strumenti istituzionali, avente come risultato una mera "risoluzione di conflitti". Tuttavia, se entro questi confini concettuali risulta sotto vari profili implicita la scissione fra etica e processo civile, il loro superamento sembrerebbe consentire l'apertura di prospettive diverse.

##### 5. Tali prospettive potrebbero concernere trasformazioni rilevanti

---

<sup>8</sup> Si veda, riguardo a differenti "types of individualism", TARUFFO, *Some Remarks on Group Litigation in Comparative Perspective*, in 11 *Duke J. Comp. & International L.* 2001, p. 417 ss.

<sup>9</sup> Cfr. DENTI, *Sistemi e riforme*, cit., p. 13 ss.

<sup>10</sup> Si vedano al riguardo, ad esempio, DENTI, *La giustizia civile*, cit., p. 18 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980, p. 55 ss.

riguardo sia alla funzione attribuita nella nostra società al processo civile sia ai ruoli dei principali “soggetti istituzionali” al suo interno.

Quest’ultimo aspetto appare non trascurabile nella prospettiva di evoluzioni future, in particolare con riferimento al ruolo dell’avvocato. Un ripensamento in chiave etica della funzione della giustizia civile che prevedesse il passaggio dalla visione del processo come – per usare una nota definizione di Damaska – mero strumento di “risoluzione dei conflitti” a strumento di effettiva “attuazione dei diritti” non potrebbe prescindere da un profondo mutamento anche dell’immagine e del ruolo dell’avvocato, sul piano sociale e istituzionale<sup>11</sup>.

Si pensi all’immagine tradizionale e del tutto individualistica dell’avvocato, come privo di altra legittimazione se non quella della difesa degli interessi del cliente, vera e propria arma dai questi “affittata” (*hired gun* secondo una definizione statunitense del ruolo del difensore) per tutelarsi nel processo<sup>12</sup>. Il perseguimento di tale compito attraverso stili difensivi in ogni caso strenui sembrerebbe incontestabile; essenziale qualificazione del rapporto di fiducia e del legame incontrovertibilmente strettissimo, anzi indissolubile, fra gli interessi del cliente e quelli dell’avvocato. Si tenga tuttavia anche conto di quanto frequentemente ricorra nella percezione sociale diffusa la sensazione di una iperattività processuale oggettivamente immotivata da obiettivi strategici concreti da parte di numerosi avvocati, e di come – palesi o non – tali circostanze segnalino la presenza di conflitti di interesse fra avvocati e clienti proprio riguardo all’utilizzazione dello strumento processuale<sup>13</sup>. Su questa base, sembrerebbe almeno legittimo prospettare – comunque, non escludere – che l’assenza di vincoli di tipo eti-

<sup>11</sup> Si riproducono qui espressioni-tipo, ricorrenti nella traduzione italiana di DAMASKA – a opera di Giussani e Rota, a cura di M. TARUFFO – *I volti della giustizia e del potere – Analisi comparatistica del processo*, Bologna, 1991, *passim* (titolo originale *The Faces of Justice and State Authority – A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, London, 1986).

<sup>12</sup> Per analisi ormai notoriamente classiche di questo approccio e dei problemi connessi, v., ad es., HAZARD, *Ethics in the Practice of Law*, New Haven, London, 1978, *passim*; ID., *The Future of Legal Ethics*, 100 *Yale L. J.* 1991, p. 1293 ss.; L. FREEDMAN, *Law, Lawyers, and Popular Culture*, 98, *ivi*, 1989, p. 1581 ss.; SWARTZ, *The Zeal of the Civil Advocate*, *A.B.F. Res. J.* 1983, p. 546 ss.

<sup>13</sup> Nella letteratura giuridica statunitense, una recente analisi della possibilità di un simile – e virtualmente costante – conflitto di interessi è, ad esempio, presente in KAGAN, *Adversarial Legalism – The American Way of Law*, Cambridge, Mass., 2001, pp. 25 ss., 101-108 ss.

co o istituzionale in capo all'avvocato potrebbe in società come la nostra anche funzionare come alibi per svincolare l'avvocato dall'effettivo rispetto dei reali interessi del cliente nel corso di una controversia civile.

L'accentuazione dei doveri derivanti all'avvocato dalla sua duplice – e mai formalmente negata da parte della stessa avvocatura – funzione pubblica di coamministratore di giustizia ha fornito in altre società lo strumento per configurare secondo parametri ormai in parte diversi il ruolo dell'avvocato. È probabile che questa direzione potrebbe essere utilmente imboccata anche da noi. Ciò, ovviamente, posto che si tengano presenti alcune fondamentali circostanze.

Occorre infatti dire che, dove si è realizzata, come soprattutto nel mondo statunitense, la definizione di queste aree di responsabilità etico-sociali dell'avvocato e dei conseguenti doveri nei confronti dell'amministrazione della giustizia ha rappresentato una riforma radicale della giustizia civile, anche a livello normativo, giungendo a trasformare la disciplina di etica professionale nella regolamentazione probabilmente più incisiva in sede di amministrazione della giustizia civile.

Non avrebbe rilievo in proposito l'obiezione di chi rilevasse l'esistenza di normative di etica professionale dell'avvocatura anche in ordinamenti europeo-continentali, come il nostro. Allo stato, e purtroppo, il raffronto fra normative come ad esempio le *Model Rules of Professional Conduct* statunitensi e le equivalenti discipline europee (*Codice deontologico forense* italiano e disciplina etico-professionale dell'avvocatura europea compresi) appare in effetti sostanzialmente improponibile, sul piano della combinazione di raffinatezza tecnica come dell'articolazione dei presupposti di ordine etico<sup>14</sup>. Ne sono dimostrazione le norme statunitensi sanzionanti a livello deontologico la mancata fondatezza della pretesa, come pure il mancato rispetto di un ben specificato principio di *candor* nello scambio di reciproche informazioni riguardo a una controversia, fra avvocati e avvocati e fra avvocati e giudici (del resto, analoghe norme deontologiche concernono anche i comportamenti processuali di questi ultimi). Soprattutto, ne sono dimostrazione gli apparati sanzionatori che corredano tali prescrizioni, nonché gli *standard* di puntuale e frequente applicazione a livello federale di misure come l'espulsione dagli ordini e l'irrogazione di san-

---

<sup>14</sup> Si veda, anche per gli opportuni rinvii alla normativa europea in materia, DANOVI, *Commentario del Codice deontologico forense*, Milano, 2001, *passim*.

zioni pecuniarie di entità molto rilevante; e ciò nei confronti del singolo avvocato come anche di interi studi legali<sup>15</sup>.

Queste ultime considerazioni non intendono suggerire un approccio *tout court* imitativo delle soluzioni adottate nell'ordinamento statunitense in tema di *legal ethics*. È tuttavia mia convinzione che il percorso verso un obiettivo come quello di (per ricorrere alle parole impiegate da Taruffo e Varano per sintetizzare l'aspirazione di base di un grande maestro come Vittorio Denti riguardo ai traguardi delle riforme processuali) "rendere finalmente civile la giustizia civile", coordinandola con il rispetto di regole condivise di etica sociale, debba anche da noi passare attraverso l'elaborazione di più rigorosi valori etici da applicarsi al professionista legale<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Per un rinvio sostanzialmente d'obbligo al riguardo cfr. HAZARD, HODES, *The Law of Lawyering*, 3a ed., Gaithersburg, N.Y., 2001, *passim*; MORGAN, ROTUNDA, *Professional Responsibility*, Westbury, N.Y., 1994, *passim*; per un esempio di recente analisi di questi problemi in un dibattito coinvolgente le modalità di insegnamento del diritto, v. ad es., i saggi del "symposium" "*Law, Knowledge, and the Academy*", 115 *Harvard L. Rev.* 2002, p. 1277 ss.

<sup>16</sup> Così, con espresso riferimento alla prospettiva di fondo della lezione di Vittorio Denti, nella "premessa" di Taruffo e Varano ad AA.Vv., *Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa*, Torino, 2002 (a cura di M. Taruffo e V. Varano), pp. VIII-IX.